



*..... dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 4981/TRI/DI/B

13 APR. 2014

- Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- Visto** in particolare l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto** l’articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Venezia (Porto Marghera)” come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Venezia (Porto Marghera)”;
- Vista** la relazione di validazione eseguita nell’ambito del Piano di caratterizzazione presentato da ENEL SpA per la Centrale di Marghera trasmessa da ARPA Veneto – Dipartimento Provinciale di Venezia con nota del 17 giugno 2005 con protocollo n. 6988, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 13005/QdV/DI del 28 giugno 2005;
- Vista** la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall’articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Visto** il “Progetto di bonifica dei suoli per la Centrale ENEL di Porto Marghera”, trasmesso dalla ENEL SpA con nota del 23 luglio 2008 con protocollo n. 25753, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17674/QdV/DI del 28 luglio 2008;
- Visto** il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 27 febbraio 2009, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8105/QdV/DI/B del 2 marzo 2009, che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il “Progetto di bonifica dei suoli per la Centrale ENEL di Porto Marghera”, a condizione che ENEL SpA trasmetta un’integrazione del progetto che recepisca le prescrizioni formulate dalla Conferenza stessa;

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

1. I
t
i
l
c

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Addi
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 1296
IL CONSIGLIERE

- Visto** il documento integrativo al “Progetto di bonifica dei suoli per la Centrale ENEL di Porto Marghera”, richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 27 febbraio 2009, trasmesso da ENEL SpA con nota del 3 agosto 2009 con protocollo n. 29491, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17089/QdV/DI del 10 agosto 2009;
- Visto** il parere di ISPRA in merito al documento integrativo al “Progetto di bonifica dei suoli per la Centrale ENEL di Porto Marghera”, trasmesso con nota del 23 aprile 2010 con protocollo n. 13925, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10175/TRI/DI del 27 aprile 2010;
- Vista** la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmessa all’ENEL SpA in data 2 maggio 2011 con protocollo n. 14107/TRI/DI, nella quale si richiedono ulteriori chiarimenti in merito al “Progetto di bonifica dei suoli per la Centrale ENEL di Porto Marghera” ed al documento integrativo trasmesso;
- Visto** il documento integrativo al “Progetto di bonifica dei suoli per la Centrale ENEL di Porto Marghera”, trasmesso da ENEL SpA con nota del 14 febbraio 2013 con protocollo n. 7507, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15952 del 26 febbraio 2013;
- Visto** il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota dell’8 aprile 2014 con protocollo n. 56990, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10825/TRI del 15 aprile 2014;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto di bonifica dei suoli per la Centrale ENEL di Porto Marghera”, trasmesso da ENEL SpA con nota 23 luglio 2008 con protocollo n. 25753, così come integrato dalla documentazione trasmessa da ENEL SPA con nota del 3 agosto 2009 con protocollo n. 29491 e con nota del 14 febbraio 2013 con protocollo n. 7507, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. l’individuazione di eventuali “aree di non intervento” a causa della presenza di vincoli ostativi (presenza di impianti, sottoservizi, vincoli di viabilità, ecc.) deve essere attestata dal proponente nonché verificata dagli Enti di controllo secondo quanto previsto nello specifico Protocollo elaborato congiuntamente da APAT ed ARPA Veneto, trasmesso da APAT in data 25 gennaio 2008 con protocollo n. 3571 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3691/QdV/DI del 14 febbraio 2008;
 2. in merito all’attribuzione del codice CER ai terreni e alle frazioni di essi derivanti dalle operazioni di bonifica si deve fare riferimento al parere della Segreteria Tecnica a supporto della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 luglio 2008. Qualora il codice assegnato al rifiuto sia il 17, dovrà essere specificato nel Formulario di Trasporto: “Proveniente da cantiere in cui sono in atto interventi di bonifica di siti contaminati”;
 3. le verifiche delle pareti e del fondo degli scavi dovranno essere eseguite in conformità con quanto riportato nei documenti APAT-ARPAV-ISS “Proposta di integrazione del

Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti" (disponibile sul sito web dell'APAT, www.apat.it) e "Protocollo Operativo per la Caratterizzazione dei Siti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera", approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 4 giugno 2008. Gli analiti ricercati nei campioni di suolo prelevati dalle pareti e sul fondo degli scavi devono essere tutti quelli previsti dal PdC approvato;

4. gli interventi proposti non devono in nessun modo ostacolare o impedire la bonifica della falda. Devono essere indicati con esattezza agli Enti locali di controllo gli impianti a cui verranno conferiti tutti i rifiuti, solidi e liquidi, derivanti dalle operazioni di bonifica, dalle attività propedeutiche alle stesse e dalle attività di chiusura dell'iter di bonifica;
5. qualora l'Azienda intenda avviare a recupero i rifiuti derivanti dalle attività di bonifica deve essere presentata la seguente documentazione:
 - ubicazione degli impianti;
 - le autorizzazioni in essere;
 - il tipo di attività di recupero svolta;
 - il tipo di materiale ottenuto dalle attività di recupero;
6. in merito alla gestione e trattamento dei materiali di risulta, è necessario che l'Azienda, in fase esecutiva, ottemperi alle seguenti prescrizioni:
 - le attività di gestione dei rifiuti e i soggetti terzi che intervengono nelle attività di gestione dei rifiuti devono essere debitamente autorizzati;
 - sempre in fase esecutiva, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori di scavo, dovrà essere trasmessa ad ARPA Veneto e Provincia di Venezia una comunicazione che indichi:
 - a) gli esatti volumi e tipologie di rifiuti;
 - b) gli impianti di smaltimento dove vengono inviati i rifiuti derivanti dalla bonifica, con indicazione delle autorizzazioni in essere;
 - c) in funzione del tipo di attività di smaltimento, un dettagliato piano di caratterizzazione dei rifiuti in uscita.
 - nel caso occorra motivatamente un cambio di impianto di smaltimento/recupero, ciò non costituirà una variante sostanziale del progetto originario e pertanto dovrà essere valutata esclusivamente in sede locale dall'Autorità competente;
 - devono essere evitate operazioni di miscelazione e diluizione dei rifiuti, così come previsto dall'articolo 187 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - l'utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne all'area in esame deve essere sottoposto a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - ai fini della gestione dei rifiuti, le analisi effettuate nel corso dell'esecuzione del piano di caratterizzazione devono essere tenute in debita considerazione e le eventuali verifiche successive condotte sui cumuli devono essere volte ad accertare che i rifiuti non abbiano caratteristiche peggiori di quelle desunte dai documenti di caratterizzazione. In ogni caso, verranno considerate rappresentative dei rifiuti gestiti le analisi peggiori tra quelle condotte ai vari livelli di verifica;
7. è necessario che le attività di monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori durante le attività di bonifica siano concordate con la ASL, con particolare riferimento alla possibilità di fenomeni di intrusione di vapori (*indoor/outdoor*) dal sottosuolo

attraverso le aree pavimentate, valutando, se del caso, misure di prevenzione e limitazioni d'uso aggiuntive.

2. Resta salvo l'obbligo di ENEL SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 27 febbraio 2009.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, ENEL SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da ENEL SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, una fidejussione bancaria a cura di ENEL SpA a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 10% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 291.400,00 (duecentonovantunomila e quattrocento euro).

Roma,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto n. 247 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011
Roma, 21/5/2014

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Silvana Defi)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice



